



IL CONCORDATO IN BIANCO E IL CONCORDATO IN CONTINUITA'

Prof. Renato Santini – Dott. Piero Aicardi

Weekend formativo in bicicletta con lo IUS Bologna
– 19-20-21-22/6/2014 – Cortina d'Ampezzo

LA CENTRALITA' DEL VALORE AZIENDALE

- Come è noto, la legge fallimentare del 1942 prediligeva, quale soluzione alla crisi, il fallimento.
- Il sistema del 1942 era così funzionale al dogma della **tutela del credito e dell'economia nazionale** attraverso il **controllo giudiziale** e la potenziale **esclusione dal mercato dell'impresa in difficoltà**.
- In tale ottica, il fenomeno dell'insolvenza doveva ritenersi, di regola, disciplinato dalla procedura fallimentare, interamente ispirata, da un lato, alla afflizione massima possibile per il debitore, e, dall'altra, alla soddisfazione dei creditori concorsuali in esito ad un processo liquidatorio dell'impresa.
- In siffatto contesto, le procedure da sempre definite “minori”, quali il concordato preventivo, rappresentavano l'eccezione alla regola ed erano, di conseguenza, destinate ad una applicazione limitata.

- con i recenti interventi, il legislatore ha radicalmente invertito il rapporto tra le procedure concorsuali, volendo soprattutto conseguire l'obiettivo della **continuità aziendale**, al fine di non disperdere i valori aziendali e le (già scarse) opportunità di lavoro disponibili nell'economia nazionale.
- La logica, che aveva costituito l'asse portante della precedente disciplina, si è infatti rivelata, negli anni recenti, non più rispondente alle mutate esigenze della realtà economica e delle esigenze di mercato, tutte rivolte a cercare soluzioni alla crisi d'impresa volte a favorire la competitività e lo sviluppo del sistema economico
- In questo contesto l'intervenuta riforma delle procedure concorsuali, in linea con quanto avviene negli ordinamenti più evoluti, ha:

- → da un lato cercato di relegare il **fallimento ad un ruolo sempre più marginale** ampliando lo spettro delle procedure alternative (piani attestati ex art. 67, accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182bis, concordati in continuità ex art. 186bis, concordato preventivi in altra forma ex art. 160)
- → dall'altro cercato di inserire anche nel fallimento norme che agevolino il **salvataggio dell'impresa** attraverso lo strumento dell'esercizio provvisorio (art. 104) dell'affitto dell'azienda o di rami della stessa (art. 104bis) della cessione dell'intero complesso aziendale (art. 105) in luogo dei singoli beni

**IN GENERALE QUINDI SI È CERCATO DI
PRIVILEGIARE IL PIÙ POSSIBILE**

**LA SALVAGUARDIA DEL RESIDUO VALORE
PRODUTTIVO DELL'IMPRESA**

**SALVAGUARDANDO, AL CONTEMPO, LE
RAGIONI DEI CREDITORI**

**(il difficile bilanciamento tra la salvaguardia del
valore dell'impresa in crisi e la tutela del ceto
creditorio)**

Il concordato in bianco

Il Legislatore, con il decreto legge 83/2012 (decreto “Sviluppo Italia”) ha esteso le prerogative del sesto comma dell’art. 182 bis L.F. previste sull’accordo di ristrutturazione dei debiti (la prenotazione dell’accordo) anche al concordato preventivo

Esso Consiste nel “**prenotare**” uno strumento negoziale di risoluzione della crisi (concordato preventivo o accordo di ristrutturazione) **anticipando gli effetti del concordato** (moratoria e protezione del patrimonio) e avere dunque **più tempo** per definire una strategia di risanamento al riparo delle azioni dei creditori

Infatti, prima della sua introduzione, non rari erano i casi ove la predisposizione del ricorso di concordato preventivo era **vanificata** da una o più azioni **cautelari** (vedi ipoteche giudiziali) messe in atto nel frattempo dai creditori

- Con tale norma il legislatore ha inteso fornire un **rimedio alla nota insufficiente protezione del debitore durante la preparazione del piano concordatario o di ristrutturazione**, prevedendo la possibilità di presentare un ricorso anticipatorio della proposta concordataria, con l'effetto di sospendere tutte le azioni poste in essere dai creditori in attesa che il debitore confezioni il piano.
- Si tratta di una misura certamente **utile** (ma anche **abusata**) se si considera che l'impresa insolvente necessita sempre di adeguato tempo per predisporre le misure di superamento della crisi (trattative con potenziali acquirenti, con le Organizzazioni sindacali, con il sistema bancario, ecc.); prima dell'introduzione della novella in esame, la stessa impresa doveva nel contempo arginare le aggressioni dei creditori più intraprendenti.


ART. 161 L.F. — Dal VI al VII Comma

- VI. L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, **riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione** di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra **sessanta e centoventi giorni** e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre **sessanta giorni**. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi **dell'articolo 182-bis**, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il **commissario giudiziale** di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.
- VII. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore **può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale**, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì **compiere gli atti di ordinaria amministrazione**. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore **sono prededucibili** ai sensi dell'articolo 111.

ART. 161 L.F. – Dal VIII al X Comma

- VIII. Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli **obblighi informativi periodici**, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità **almeno mensile** e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita **una situazione finanziaria dell'impresa** che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è **manifestamente inidonea** alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, **abbrevia il termine fissato** con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.
- IX. La domanda di cui al sesto comma è **inammissibile** quando il debitore, nei **due anni precedenti**, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
- X. Fermo quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, quando pende il procedimento per la **dichiarazione di fallimento** il termine di cui al sesto comma è di **sessanta giorni**, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di **non oltre sessanta giorni**.

Soggettivi




Imprenditore «fallibile» ex art. 1, l.f.

**Soglie «minime» previste
per accedere agli istituti
della legge fallimentare
(fatturato, attivo, debiti)**

I requisiti

Oggettivi



**Stato di crisi e/o insolvenza ex
art. 160, l.f.**

**Una mera «situazione di
declino» non è idonea ad
integrare il requisito oggetti
di accesso**

Le novità del DECRETO FARE

- Di fronte ai numeri del concordato in bianco, il D.L. n. 69 del 21.06.2013 (“Decreto Fare”) ha inserito alcune modifiche ai commi VI, VII e VIII dell’art. 161 L.F. In sostanza:
 - E’ stata prevista la nomina (non obbligatoria) di un **Commissario Giudiziale** sin dal deposito della domanda che vigila sulle condotte del debitore, anche ai sensi dell’art. 173
 - E’ stato richiesto **il parere del C.G.** in caso di richiesta di **autorizzazione a compiere operazioni straordinarie**
 - E’ stata prevista la **pubblicazione al R.I. della situazione finanziaria dell’impresa** sottoposta a informativa periodica almeno mensile
 - E’ stata prevista la possibilità da parte del tribunale di **sentire i creditori** in qualsiasi momento
 - E’ stata introdotta la possibilità che l’attività del debitore sia **manifestatamente inidonea** per depositare il piano

Contenuto della domanda

- A. Bilanci degli ultimi tre esercizi, e l'elenco dei creditori
- B. Visura camerale aggiornata
- C. Copia delle delibere autorizzative (inclusa 161/152 LF)



Tribunale (Collegio):

- I. Verifica la correttezza della domanda (documentazione, competenza, requisiti fallibilità, precedenti richieste)
- II. Assegna un termine (60/120 gg.) per il deposito di piano e proposta
- III. Dispone gli obblighi informativi periodici

Inammissibilità e concordato successivo

La domanda è **inammissibile** quando il debitore, nei 2 anni precedenti, ha presentato **analoga domanda** cui non ha fatto seguito l'apertura del concordato o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione

Tale preclusione, in assenza di istanze di fallimento, **non impedisce l'accesso al ricorso per l'ammissione al concordato preventivo senza prenotazione**, ex art. 163

Obblighi informativi

- Nel decreto di fissazione del termine di cui all'art. 161 VI comma L.F. il Tribunale (Camera di Consiglio) dispone gli obblighi informativi di cui al comma VIII in funzione della **dimensione**, della **complessità organizzativa** e della **natura** della ricorrente, tenendo conto anche dell'eventuale deposito di **istanze di fallimento**
- Con riferimento alla **frequenza**, gli obblighi debbono essere almeno **mensili**, ma anche con cadenza bi-settimanale o settimanale. Maggiore è la frequenza, maggiore è l'onere per la struttura amministrativa della ricorrente
- Con riferimento al **contenuto** occorre riportare:
 - ✓ Una situazione **finanziaria** sulle attività d'impresa alle date prestabilite
 - ✓ Prospetto **entrate uscite** di periodo, o indicazione dei pagamenti eccedenti determinati importi, con relativi destinatari
 - ✓ Indicazione analitica degli **atti di straordinaria amministrazione** di cui si chieda eventuale autorizzazione ai sensi dell'art. 161 VII comma


Contenuto degli obblighi informativi periodici

- La **situazione finanziaria mensile** da depositare a R.I. (VIII comma) dovrebbe essere una situazione **patrimoniale** predisposta ai sensi degli art. 2423 e segg. C.C. secondo i principi contabili del bilancio. Qualora ciò non risultasse possibile, per via della riduzione della struttura amministrativa, si dovrà predisporre almeno un **bilancio di verifica** senza le scritture di rettifica di fine esercizio (attenzione a ammortamenti, ratei, risconti, conteggio oneri finanziari, ecc..)
- In ogni caso occorrerebbe riportare:
 - ✓ Una memoria illustrativa sulle **principali operazioni** svolte nel periodo (andamento complessivo della gestione)
 - ✓ Le **variazioni** rispetto alla data precedente
 - ✓ Le **note esplicative** sulle principali poste
 - ✓ I limiti derivanti dalla **deviazione** da corretti principi contabili
 - ✓ Un **conto economico** in forma scalare
- Un **prospetto entrate uscite** sarà importante, ma può anche essere sostituito da uno o più estratti conto bancari, con particolare illustrazione delle uscite eccedenti l'importo limite prefissato (ad. es. € 10.000)

- Il tenore letterale della disposizione in esame lascia quindi al Tribunale ampia discrezionalità nel fissare sia la periodicità sia il contenuto degli obblighi informativi, quest'ultimi estesi «anche» [e perciò “non solo”] a quei profili della gestione finanziaria dell'impresa che maggiormente rilevano nell'area dei rischi che si intendono limitare.
- La norma in esame sanziona espressamente il mancato adempimento degli obblighi informativi con l'inammissibilità della domanda. Infatti, qualora detti obblighi informativi dovessero essere violati troverà applicazione l'art. 162, commi 2 e 3, L.F. con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda. In tale ipotesi il Tribunale, su istanza di un creditore o del pubblico ministero, dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5 L.F. dichiarerà il fallimento del debitore.
- I provvedimenti noti adottati dai Tribunali fino ad ora individuano, in considerazione della formulazione assai elastica della norma, soluzioni differenti caratterizzate da richieste più o meno dettagliate

Effetti della domanda di concordato “in bianco”

Effetti dal decorso del termine




Effetti anticipatori del concordato preventivo

- ✓ Blocco procedure esecutive e cautelari (168 ¹)
- ✓ Sospensione istanza di fallimento (161 ¹⁰)
- ✓ Inefficacia «retroattiva» ipoteche giudiziale di 90 gg (168 ³)
- ✓ Inopponibilità atti e/o negozi (169)
- ✓ Interruzione interessi su chirografi e
- ✓ riconoscimento interessi legali (solo) su prelatizi (169)


- ✓ Scioglimento o sospensione contratti pendenti (169 bis)
- ✓ Gestione limitata ad atti ordinaria amm.ne e pagamenti in prededuzione per «atti legalmente compiuti» dopo il deposito (161 ⁷)
- ✓ Obblighi informativi periodici (161 ⁸)

- ✓ Sospensione obblighi civilistici tutela integrità patrimonio (182 *sexies*)


Blocco procedure esecutive e cautelari



Blocco pagamenti per 12 - 13 mesi !



Effetti della presentazione della domanda



Pagamenti e prededuzione

Atti del debitore

Il debitore, nelle more dell'integrazione della domanda:



1. Può compiere atti di **straordinaria amministrazione** (previa autorizzazione del tribunale, ex art.167 LF e parere C.G.)
2. Può compiere atti di **ordinaria amministrazione**

I crediti di terzi che sorgono nel periodo hanno **natura prededucibile** (161, c. 7, e 111 LF)

Le modifiche del decreto “Destinazione Italia” (21.02.2014)

*La disposizione di cui **all'articolo 111, secondo comma**, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperto ai sensi **dell'articolo 161, sesto comma**, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 sono **prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione** di cui ai commi secondo e terzo **siano presentati entro il termine eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163** del medesimo regio decreto **senza soluzione di continuità** rispetto alla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 161, sesto comma.”*

Un autogol?

- In buona sostanza la prededucibilità dei crediti, tra cui quelli di natura finanziaria erogati dalle banche per sostenere il piano, diverranno prededucibili **solo se il ricorso sarà effettivamente depositato ed il concordato sarà ammesso** ai sensi dell'art. 163
- Al momento del deposito della domanda, tuttavia, nessuno è in grado di dire se il ricorso sarà effettivamente presentato e se, soprattutto, **sarà dichiarato ammissibile**
- Il rischio è che i creditori, di fronte al rischio di inammissibilità e di **mancato riconoscimento** della prededuzione, **si rifiutino** di prestare la loro opera (forniture, nuova finanza, ecc.), mettendo in pericolo la continuità aziendale e facendo venire meno uno dei capisaldi istitutivi del concordato in bianco

Il concordato in continuità

Caratteristiche generali del concordato in continuità

Il Concordato in Continuità

- Il concordato in continuità era in parte già previsto **nell'articolo 160** laddove, nei presupposti per l'ammissione alla procedura, si prevedeva che il piano a base del concordato presupponesse *la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti sotto qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie..*
- Dopo la riforma del 2012 il concordato in continuità è stato sviluppato **nell'art. 186 bis**

ART. 186bis L.F.

- I. Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la **prosecuzione dell'attività di impresa** da parte del debitore, la **cessione dell'azienda in esercizio** ovvero il **conferimento dell'azienda in esercizio** in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.


- I. Nei casi previsti dal presente articolo:
 - a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche **un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa** prevista dal piano di concordato, **delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura**;
 - b) La relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato **è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori**;
 - c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una **moratoria fino a un anno dall'omologazione** per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

- III. Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, **i contratti in corso di esecuzione** alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, **non si risolvono** per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione **di contratti pubblici** se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la **conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento**. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.


ART. 186bis L.F.

- IV. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di **assegnazione di contratti pubblici**, quando l'impresa presenta in gara:
- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la **conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto**;
 - b) la dichiarazione di **altro operatore** in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- V Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche **riunita in raggruppamento temporaneo di imprese**, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
- VI. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta **manifestamente dannoso per i creditori**, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo **173**. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.


Concordato in continuità” nell’art. 186 bis




possibilità di “prenotarlo” ex art. 161, c. 6 L.F.




possibilità di “moratoria” pagamenti post omologa (186bis, c. 2, lett. c)



possibilità di proseguire i contratti in corso (anche pubblici) e di sciogliere/sospendere quelli onerosi



Possibilità di partecipare ad appalti pubblici anche in A.T.I.




Possibilità di pagare anticipatamente i fornitori strategici anteriori (182quinquies, c. 4) e di chiedere nuova finanza (182 quater c.1 e 2)

Obblighi ed opzioni (186bis,co. 2, lett. a e c)

Il PIANO deve indicare:
analitica indicazione di costi e ricavi attesi
dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse
finanziarie e della relativa copertura

Il PIANO può prevedere :
tempo sino ad 1 anno dall'omologa per il
pagamento integrale dei creditori prelatizi
(salvo che vengano liquidati i beni su cui insiste la
garanzia dei crediti).

**in questo caso non
hanno diritto di voto**



Pagamento creditori anteriori

Il debitore può, nell'ambito di una **proposta in continuità** chiedere di essere autorizzato a **pagare creditori anteriori** al deposito:

ATTESTAZIONE

pagamento e prestazioni devono essere

1. essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e

1. funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione ai creditori"

(salvo che i pagamenti siano effettuati con nuova finanza apportata, con obbligo di restituzione postergata)

La ratio sta nella **strategicità di certi fornitori**, per i quali comunque occorrerà prevedere una **speciale classe di rimborso al 100%**

Continuità e discontinuità societaria

Concetto giuridico di “continuità” nell’art. 186 bis

Il piano deve prevedere, alternativamente

1. *prosecuzione impresa* da parte del debitore

} **continuità societaria o “diretta”**

1. cessione azienda in esercizio (comprensivo di affitto + cessione)

1. conferimento azienda anche in newco

} **discontinuità societaria o “indiretta”**

+

liquidazione di beni NON FUNZIONALI all’esercizio dell’impresa


Differenze non solo lessicali

Il Legislatore ha conferito la stessa veste (art. 186bis) a **due fattispecie** che, pur permettendo **entrambe la continuità aziendale**, hanno caratteristiche alquanto **diverse**:

1. In caso di **continuità societaria**, l'attività aziendale proseguirà **in seno alla medesima società** ammessa al concordato, che dunque verrà rimessa in bonis, sia mediante falcidia, sia mediante conversione del debito in equity, sia mediante forme miste
1. In caso di **discontinuità societaria**, sarà una nuova entità che proseguirà – in tutto o in parte - l'attività aziendale, mentre la vecchia società in concordato (cedente o conferente) verrà **liquidata**


Schema tipico di continuità societaria: il ritorno *in bonis* mediante falcidia o conversione

- Nel caso in cui il piano preveda la **falcidia** di una **certa percentuale** di debito chirografario, dopo l'omologa si riporta la società in bonis
- Anche mediante **conversione debiti o obbligazioni in capitale**




Schema tipico di discontinuità societaria: affitto + cessione = concordato liquidatorio

- L'affitto prima della prenotazione non richiede alcuna autorizzazione
- L'affitto dopo la prenotazione deve essere autorizzato dal giudice ex art. 161 VII c.
- La società concedente di fatto non opera, avendo affittato l'intero comparto sino alla cessione



Schema ulteriore di discontinuità societaria: conferimento + cessione newco



Concordato liquidatorio o in continuità?

- Se nel piano concordatario fossero presenti sia elementi dell'attivo da alienare (con o senza offerta d'acquisto), sia la continuazione dell'attività d'impresa, si porrebbe il problema di **come classificare il concordato** (di continuità o liquidatorio)
- La distinzione tra concordato in continuità o liquidatorio dovrebbe seguire un criterio di **prevalenza sugli attivi da realizzare** al momento del deposito del piano
- Tale distinzione non è solo funzionale ma di merito: infatti, nel concordato in continuità vi è l'obbligo di **pagare i creditori privilegiati ad un anno dall'omologa**, mentre tale obbligo non c'è nel concordato liquidatorio
- Possono essere ipotizzati concordati di **natura mista**? In altri termini, come trattare la previsione di **pagamento a un anno dei creditori privilegiati** quando si prevede sia la continuazione dell'attività d'impresa, sia la dismissione di asset importanti, magari con vincolo ipotecario?

**La predisposizione di un piano di
concordato in continuità**

Il piano -----> ***“business plan”***:



Articolato in 6 fasi:

- 1. Raccolta dati/informazioni relative all'impresa**
- 2. Cause della crisi e riclassificazione bilanci**
- 3. Predisposizione piano industriale (o gestionale)**
- 4. Predisposizione piano economico**
- 5. Predisposizione piano finanziario**
- 6. Predisposizione del ricorso vero e proprio**

FASE 1: Raccolta dati relativi all'impresa



valutazione consistenza "reale" di partenza:

Situazione
patrimoniale
straordinaria al *fair*
value

+

Misurazione *performance*
economico-reddituali
(conto economico di
periodo)

FASE 2: Analisi cause crisi

... per individuare un percorso di risanamento



Occorre diagnosticare la crisi che ha originato lo squilibrio nel ciclo di vita dell'impresa; riclassificazione bilanci e indici di analisi finanziaria

I meccanismi di intervento sono differenti a seconda delle "origini" dello squilibrio

FASE 3: Predisposizione piano industriale

riposizionamento “strategico” dell’impresa nel mercato



Razionalizzare attività → creare liquidità → ritorno in bonis

- 1. Dismissione *assets*/rami d’azienda
(liquidità aggiuntiva immediata)**
- 2. Finanza internale preveducibile
(finanziamento circolante o investimenti)**
- 3. Ristrutturazione economico/operativa
(ottimizzazione costi di struttura)**

**Ritorno alla
piena
operatività**

FASE 4: Predisposizione piano economico

In base a piano industriale, predisporre conto economico previsionale



Budget: previsioni di ricavi e di (strutture di) costi

individuare previsioni dei flussi di cassa da
“gestione” tipica (e anche straordinaria)



Conoscere la
capacità
dell'impresa di
generare cassa
per il servizio del
debito

FASE 5: Predisposizione piano finanziario

Azione su “struttura finanziaria” impresa



**Identificare fonti di finanziamento → incasso crediti pregressi
+ dismissione asset non strategici + flussi gestionali**

1. Eventuale finanza ponte
2. Conversione indebitamento in capitale di rischio
3. Effetto della falcidia su capitale netto
4. Determinazione di tutti i costi del concordato

FASE 6: Predisposizione del ricorso

Documento conclusivo e di sintesi del piano di concordato



Predisposizione del ricorso con eventuale suddivisione dei creditori in classi e del grado di rispettivo rimborso ai chirografi

Indicatore durata flussi di cassa con cui si dimostra capacità dell'impresa di adempiere al pagamento dei debiti concordatari, compresa la prededuzione e le spese di giustizia